

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-3787 del 07/10/2016
Oggetto	D.LGS. 152/06 E SS.MM.II., PARTE QUARTA e L.R. 13/2015. DITTA EMILIANA ROTTAMI S.P.A. - IMPIANTO SITO IN COMUNE DI SAN CESARIO SUL PANARO (MO), VIA VERDI, 26. AUTORIZZAZIONE UNICA AI SENSI DELL'ART. 208 DEL D.LGS. 152/06 PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI RECUPERO DI RIFIUTI NON PERICOLOSI CON ATTO PRESCRITTIVO CONTENENTE DISPOSIZIONI VOLTE AL CONTENIMENTO DELLA DISPERSIONE DI PARTICELLE DI VETRO NELL'AMBIENTE ESTERNO PREVISTO DALLA PRECEDENTE AUTORIZZAZIONE
Proposta	n. PDET-AMB-2016-3903 del 07/10/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	GIOVANNI ROMPIANESI

Questo giorno sette OTTOBRE 2016 presso la sede di Via Giardini 474/c - 41124 Modena, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Modena, GIOVANNI ROMPIANESI, determina quanto segue.

OGGETTO:

D.LGS. 152/06 E SS.MM.II., PARTE QUARTA – L.R. 13/2015.

DITTA EMILIANA ROTTAMI S.P.A. - IMPIANTO SITO IN COMUNE DI SAN CESARIO SUL PANARO (MO), VIA VERDI, 26.

AUTORIZZAZIONE UNICA AI SENSI DELL'ART. 208 DEL D.LGS. 152/06 PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI RECUPERO DI RIFIUTI NON PERICOLOSI CON ATTO PRESCRITTIVO CONTENENTE DISPOSIZIONI VOLTE AL CONTENIMENTO DELLA DISPERSIONE DI PARTICELLE DI VETRO NELL'AMBIENTE ESTERNO PREVISTO DALLA PRECEDENTE AUTORIZZAZIONE

La ditta Emiliana Rottami S.p.A. con sede legale e impianto nel comune di San Cesario sul Panaro (MO), via Verdi, 26 svolge attività di recupero di rifiuti non pericolosi urbani e speciali.

Le operazioni di recupero riguardano rifiuti di vetro provenienti principalmente dalla raccolta differenziata dei rifiuti urbani, nonchè da attività industriali/artigianali e consistono in: messa in riserva funzionale alla successiva selezione sia manuale che mediante apparecchiature di tipo meccanico, magnetico ed ottico, adeguamento volumetrico (frantumazione), vagliatura per l'ottenimento di rottami di vetro che cessano la qualifica di rifiuto (end of waste) ai sensi del Regolamento UE n. 1179/2012 del 10/12/2012 o Materie Prime Secondarie conformi alle norme tecniche di settore. Per l'ottenimento di rottami di vetro classificabili "end of waste", i rifiuti possono necessitare di più passaggi all'interno delle linee di trattamento.

La Ditta nel comune di San Cesario sul Panaro (MO) gestisce un altro sito ubicato in via Bonvino, 138 nel quale effettua il deposito di rottami di vetro "end of waste" destinati alla commercializzazione per usi industriali. Tale impianto è autorizzato ai sensi del DPR 59/2013 con determinazione n. 1689 del 01/06/2016 rilasciata dalla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) dell'ARPAE Sezione di Modena.

L'attività di recupero di rifiuti effettuata nell'impianto in oggetto è legittimata dai seguenti titoli abilitativi ambientali:

- Autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. 152/06 rilasciata dalla Provincia di Modena con determinazione n. 184 del 17/10/2011, avente validità sino al 16/10/2021. Tale autorizzazione è stata integrata in data 16/01/2014, con determinazione n. 18.
- Autorizzazione della Provincia di Modena n. 273 del 15/07/2014 con la quale è stato integrato il suddetto provvedimento includendo il titolo ambientale in materia di scarichi di acque reflue in pubblica fognatura.
- Autorizzazione ai sensi della Parte Quinta del D.lgs. 152/06 alle emissioni in atmosfera sviluppate dall'attività rilasciata dalla Provincia di Modena con determinazione n. 57 del 15/02/2012, avente validità sino al 16/10/2021.

Nella vigente autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. 152/06 sono state prescritte alla ditta soluzioni strutturali e modalità gestionali da adottare al fine di limitare e contenere la produzione e dispersione di particelle di vetro nell'ambiente, principale problematica rilevata nella conduzione dell'impianto.

In tale atto è stata altresì prevista una fase di verifica dell'efficacia delle soluzioni e modalità adottate mediante l'esecuzione da parte della sezione Arpae di Modena di ulteriori campagne di rilevamento della qualità dell'aria nelle aree circostanti lo stabilimento, con la precisa condizione che, nel caso del perdurare della presenza di polveri di vetro nell'ambiente, l'Autorità competente attraverso la convocazione di apposita Conferenza di Servizi, prescrive la realizzazione di ulteriori sistemi di confinamento e/o copertura fissa o mobile dei cumuli di rifiuti stoccati.

In data 07/10/2015 sono pervenuti alla Provincia di Modena, al comune di San Cesario sul Panaro e all'AUSL di Modena, gli esiti delle campagne di monitoraggio della qualità dell'aria condotte da Arpa Sezione Provinciale di Modena in prossimità degli stabilimenti della ditta Emiliana Rottami S.p.A. nei mesi di giugno e luglio 2015 che hanno rilevato, per il sito in esame, valori di particelle vetrose generalmente superiori a quelli riscontrati nelle precedenti campagne di indagine condotte negli anni 2010 e 2012.

A seguito degli esiti delle campagne suddette, la Provincia di Modena e ARPAE che ha ereditato le competenze, su richiesta del comune di San Cesario sul Panaro, ha dato avvio tra la fine del 2015 e l'inizio del 2016 al percorso amministrativo volto all'adozione dei provvedimenti necessari all'individuazione di possibili prescrizioni atte al contenimento delle emissioni di particelle di vetro.

All'interno di tale percorso sono state effettuate anche valutazioni sul sistema di raccolta e trattamento delle acque reflue prodotte dall'insediamento, in considerazione dell'esito del sopralluogo di Arpa, Servizio Territoriale distretto Area Centro – Modena condotto presso l'impianto medesimo in data 14/07/2015 su richiesta della Procura della Repubblica di Modena, nel quale sono state rilevate difformità rispetto alla documentazione tecnica e progettuale agli atti relativa alla vigente autorizzazione.

Il D.lgs. 152/06 "Norme in materia ambientale" alla Parte Quarta disciplina la gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati. In particolare, l'articolo 208 del citato decreto legislativo norma l'Autorizzazione unica per gli impianti di smaltimento e recupero di rifiuti.

La Legge della Regione Emilia Romagna n. 13 del 30/07/2015 avente per oggetto "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni", ha assegnato alla "Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia" (A.R.P.A.E.) a decorrere dal 01/01/2016, le funzioni in materia ambientale precedentemente delegate alle Province.

Si richiama infine la Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi".

La prima seduta della Conferenza dei Servizi ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. 152/06 e della L. 241/90 si è svolta in data 21/01/2016 (di cui al verbale CR/02/16). In esito alla seduta la Conferenza dei Servizi, dato atto dell'avvio del percorso amministrativo volto all'adozione dei provvedimenti necessari a diminuire la concentrazione di particelle di vetro nell'ambiente esterno alla luce dei dati forniti dal Servizio Sistemi Ambientali di Arpae e delle valutazioni igienico sanitarie effettuate dall'AUSL di Modena con nota prot. n. 3248/16 del 15/01/2016 che non escludono rischi di effetti dannosi per la salute, ha stabilito quanto segue:

- di sospendere i lavori e di aggiornarli a distanza di 15 giorni, al fine di effettuare una approfondita analisi della normativa, con particolare riferimento ai criteri dell'Allegato V alla Parte Quinta del D.lgs. 152/06 in materia

di “stoccaggio di materiali polverulenti” e delle possibili soluzioni tecniche per il contenimento delle emissioni diffuse di polveri di vetro;

- di elaborare nella seduta successiva le prescrizioni da inserire ad integrazione della vigente autorizzazione ai sensi dell’art. 208 del D.lgs. 152/06 per quanto riguarda le polveri;
- di individuare la documentazione integrativa da richiedere per il rilascio dell’autorizzazione unica ai sensi dell’art. 208 del D.lgs. 152/06 che sarà emessa a conclusione del procedimento avviato.

Nell’ambito della seduta, i rappresentanti della ditta hanno richiesto l’attivazione di un supplemento di indagine da parte di ARPAE in contraddittorio, ritenendo anomali i dati rilevati per il sito di via Verdi, 26 nell’ultima campagna del 2015.

In data 10/02/2016 e in data 08/03/2016, la ditta Emiliana Rottami S.p.A. ha trasmesso alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) dell’ARPAE Sezione di Modena due memorie partecipative scritte ai sensi dell’art. 10 della L. 241/90 finalizzate a fornire argomenti e documenti ritenuti rilevanti per le determinazioni che competono alla Conferenza.

In data 09/03/2016, si è svolta la seconda seduta della Conferenza dei Servizi (di cui al verbale CR/04/16) nella quale sono state valutate anche le memorie partecipative presentate dalla ditta ed è stato rilevato quanto segue:

- si ribadiscono i potenziali rischi di effetti dannosi per la salute umana delle polveri di vetro;
- si conferma l’attendibilità del monitoraggio eseguito nel 2015, non ravvisando pertanto la necessità di una ripetizione dello stesso in contraddittorio, come invece richiesto dalla ditta in occasione della precedente seduta di gennaio e delle memorie partecipative scritte presentate;
- si evidenzia come la normativa ambientale vigente disponga il contenimento delle emissioni diffuse di polveri nell’ambiente esterno e come nell’ambito dell’attività di controllo effettuata presso l’impianto siano state frequentemente rilevate nel tempo inosservanze da parte della ditta alle prescrizioni autorizzative.

La Conferenza, in esito alla seduta, ha pertanto assunto l’orientamento di adottare ulteriori prescrizioni gestionali e strutturali da impartire all’azienda per il contenimento delle polveri e ha stabilito di sospendere i lavori e di aggiornarli successivamente all’avvenuta effettuazione di un sopralluogo presso l’impianto al fine di valutare al meglio la fattibilità ed efficacia delle prescrizioni ipotizzate.

Per quanto riguarda il rilascio dell’autorizzazione unica, la Conferenza ha stabilito di richiedere alla ditta elementi integrativi.

In data 12/04/2016, la Ditta ha trasmesso terza memoria partecipativa al fine di ribadire meglio e precisare le proprie argomentazioni rispetto ai temi principali trattati nell’ultima seduta della Conferenza e fornendo gli elementi di integrazione richiesti in esito alla stessa.

Il sopralluogo presso l’impianto è stato condotto da componenti della Conferenza dei Servizi in data 27/04/2016.

In data 08/09/2016, la ditta ha trasmesso una quarta memoria partecipativa riguardante aspetti inerenti la gestione delle acque reflue prodotte nello stabilimento.

La Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) dell’ARPAE Sezione di Modena ha convocato, in data 12/09/2016, la seduta conclusiva della Conferenza dei Servizi (di cui al verbale CR/09/16).

In esito alla seduta, la Conferenza dei Servizi, preso atto delle osservazioni della ditta effettuate nell’ambito della stessa sulla gravosità delle decisioni assunte, in considerazione dei dati rilevati dall’ultimo monitoraggio effettuato da Arpa Sezione Provinciale di Modena, delle correlate valutazioni sugli aspetti sanitari evidenziate dall’AUSL e

dell'inserimento della Ditta nel contesto urbano del comune di San Cesario sul Panaro, ha stabilito di impartire mediante l'emanazione di specifico atto, alla ditta Emiliana Rottami S.p.A., le prescrizioni strutturali e gestionali indicate nel seguito:

- 1) relativamente agli stoccaggi di materiali (rifiuti e end of waste) presenti nella zona denominata ZONA 2 nell'elaborato grafico allegato alla vigente autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. 152/06, determinazione n. 184 del 17/10/2011, la ditta deve presentare un progetto per la realizzazione di strutture fisse o mobili utili alla copertura dei cumuli coerente con la normativa che disciplina le fasce di rispetto autostradale. Tale progetto deve essere presentato ad ARPAE – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Modena entro 60 giorni dalla data di rilascio dell'autorizzazione unica e realizzato entro i successivi 90 giorni dall'approvazione del progetto medesimo mediante specifica Conferenza dei Servizi. La Società Autostrade S.p.A. sarà coinvolta nella precitata Conferenza da convocarsi per l'esame del progetto presentato. In attesa della realizzazione di tale intervento i cumuli presenti nella ZONA 2 non devono superare l'altezza di 8 metri da terra, corrispondente ad un'altezza inferiore ad un metro rispetto a quella del capannone esistente.
- 2) Entro il 31/12/2016, i cumuli di rifiuti e "end of waste" presenti nella ZONA 3 devono essere ridotti ad un'altezza inferiore ad un metro dalla sommità delle barriere frangivento presenti.
- 3) Entro il 31/12/2016, la ditta è tenuta ad effettuare la "carterizzazione dei macchinari" presenti all'aperto nell'impianto sul lato Nord che triturano, separano e scaricano i materiali dalle linee di lavorazione completando gli interventi con riduzione lineare dei diversi punti di caduta a terra dei medesimi materiali (ad esempio allungando apposite tubazioni, installando bande di plastica).
- 4) Nell'anno 2017, il quantitativo massimo di rifiuti trattabile nell'impianto di via Verdi deve essere ridotto a 100.000 t/a al fine di contribuire alla ulteriore diminuzione del quantitativo di polveri diffuse nell'ambiente circostante.
- 5) Entro 30 giorni dalla data di rilascio dell'autorizzazione unica, la ditta è tenuta a presentare ad ARPAE – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Modena aggiornamento della planimetria allegata alla vigente autorizzazione art. 208 del D.lgs. 152/06, nella quale siano rappresentate anche tutte le attrezzature fisse presenti nell'area esterna posta a Nord dell'impianto.

La Conferenza ha altresì espresso l'assenso al rilascio dell'autorizzazione unica comprensiva di tutti i titoli ambientali necessari all'esercizio dell'attività.

Le conclusioni della Conferenza dei Servizi sono state acquisite agli atti della Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) dell'ARPAE di Modena.

Ritenuto di provvedere con il presente atto ad impartire alla ditta Emiliana Rottami S.p.A. le prescrizioni strutturali e gestionali volte al contenimento della dispersione di particelle di vetro nell'ambiente esterno specificatamente indicate nella parte dispositiva, nonchè al rilascio dell'autorizzazione unica ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. 152/06 per i titoli ambientali in materia di rifiuti, emissioni in atmosfera, scarichi, rumore.

Il responsabile del procedimento è il Dott. Giovanni Rompianesi, Direttore Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) dell'ARPAE Sezione di Modena.

Il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna, con sede in Bologna, via Po n. 5 ed il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dott. Giovanni Rompianesi Direttore Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) dell'ARPAE Sezione di Modena, con sede in Modena, via Giardini n. 474/C.

Le informazioni che devono essere rese note ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nell'"Informativa per il trattamento dei dati personali", consultabile presso la segreteria della S.A.C. ARPAE Sezione di Modena, con sede in Modena, via Giardini n. 474/C e visibile sul sito web dell'Agenzia www.arpae.it.

Per quanto precede,

il Dirigente determina

a) di prescrivere alla ditta Emiliana Rottami S.p.A. con sede legale e impianto nel comune di San Cesario sul Panaro (MO), via Verdi, 26 quanto segue:

- 1) relativamente agli stoccaggi di materiali (rifiuti e end of waste) presenti nella zona denominata ZONA 2 nell'elaborato grafico allegato al presente atto, la ditta deve presentare un progetto per la realizzazione di strutture fisse o mobili utili alla copertura dei cumuli coerente con la normativa che disciplina le fasce di rispetto autostradale. Tale progetto deve essere presentato ad ARPAE – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Modena entro 60 giorni dalla data di rilascio dell'autorizzazione unica e realizzato entro i successivi 90 giorni dall'approvazione del progetto medesimo mediante specifica Conferenza dei Servizi. La Società Autostrade S.p.A. sarà coinvolta nella precitata Conferenza da convocarsi per l'esame del progetto presentato.
In attesa della realizzazione di tale intervento i cumuli presenti nella ZONA 2 non devono superare l'altezza di 8 metri da terra, corrispondente ad un'altezza inferiore ad un metro rispetto a quella del capannone esistente.
- 2) Entro il 31/12/2016, i cumuli di rifiuti e "end of waste" presenti nella ZONA 3 devono essere ridotti ad un'altezza inferiore ad un metro dalla sommità delle barriere frangivento presenti.
- 3) Entro il 31/12/2016, la ditta è tenuta ad effettuare la “carterizzazione dei macchinari” presenti all'aperto nell'impianto sul lato Nord che triturano, separano e scaricano i materiali dalle linee di lavorazione completando gli interventi con riduzione lineare dei diversi punti di caduta a terra dei medesimi materiali (ad esempio allungando apposite tubazioni, installando bande di plastica).
- 4) L'avvenuta ottemperanza alle prescrizioni di cui ai punti 2 e 3 deve essere comunicata dalla Ditta all'ARPAE allegando anche documentazione fotografica, **entro il 15/01/2017**.
- 5) Nell'anno 2017, il quantitativo massimo di rifiuti trattabile nell'impianto di via Verdi deve essere ridotto a 100.000 t/a al fine di contribuire alla ulteriore diminuzione del quantitativo di polveri diffuse nell'ambiente circostante.
- 6) Entro 30 giorni dalla data di rilascio dell'autorizzazione unica, la ditta è tenuta a presentare ad ARPAE – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Modena aggiornamento della planimetria allegata alla vigente autorizzazione art. 208 del D.lgs. 152/06, nella quale siano rappresentate anche tutte le attrezzature fisse presenti nell'area esterna posta a Nord dell'impianto.

b) il rilascio dell'autorizzazione unica ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. 152/06, alla ditta Emiliana Rottami S.p.A. per la gestione dell'impianto in oggetto comprendente i seguenti titoli ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo ambientale sostituito
Acqua	Autorizzazione agli scarichi di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte Terza del D.lgs. 152/06 (articoli 124 e 125)
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art. 269, della Parte Quinta del D.Lgs 152/06
Rifiuti	Autorizzazione attività di recupero di rifiuti non pericolosi in regime ordinario di cui all'art. 208 del D.lgs. 152/06
Rumore	Comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, commi 4 -6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447

- c) **Di disporre che dalla data del presente atto i titoli abilitativi ambientali elencati in premessa sono da intendersi, a tutti gli effetti, decaduti.**
- d) Di stabilire che le **condizioni e prescrizioni** da rispettare per l'esercizio dei titoli abilitativi di cui al punto 1) sono contenute negli allegati di seguito elencati e costituenti parte integrante del presente atto:
- Allegato Acqua - Attività di scarico di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte Terza del D.lgs. 152/06 (articoli 124 e 125)
 - Allegato Aria – Attività di emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art. 269 della parte Quinta del D.lgs. 152/06
 - Allegato Rifiuti – Attività di recupero di rifiuti non pericolosi ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. 152/06
 - Allegato Rumore - Comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, commi 4 - 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447
- e) Di fare salve le norme e i regolamenti comunali, nonché le norme e le autorizzazioni in materia di prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, non espressamente indicate nel presente atto, previste dalle normative vigenti.
- f) **Di disporre che entro il 30/11/2016, la ditta Emiliana Rottami S.p.A. è tenuta a presentare alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) dell'ARPAE di Modena una integrazione alla garanzia finanziaria già agli atti di questa Agenzia che estenda la validità e proroghi la durata della stessa a quanto disposto con il presente atto (la durata della garanzia deve essere pari a quella dell'autorizzazione maggiorata di due anni). Tale integrazione deve altresì prevedere la voltura della vigente garanzia finanziaria a favore di ARPAE – Direzione Generale – via Po 5 – 40139 Bologna.**
- g) **Di stabilire che la presente autorizzazione ha efficacia sino al 06/10/2026**, fatte salve revisioni, modifiche o integrazioni da parte dell'autorità competente; l'eventuale domanda di rinnovo deve essere inoltrata, conformemente al modello predisposto dalla competente Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) dell'ARPAE di Modena e completa di tutta la documentazione necessaria, con almeno 180 giorni di anticipo rispetto alla scadenza sopra indicata.
- h) **Di ricordare al titolare della presente autorizzazione che è fatto obbligo di :**
- tenere aggiornato, presso l'impianto, un registro di carico e scarico dei rifiuti nel quale devono essere annotate tutte le informazioni previste dalle vigenti disposizioni di legge in materia;
 - accertare che i terzi ai quali vengono affidati i rifiuti derivanti dall'attività di recupero siano provvisti delle relative autorizzazioni previste dal D.Lgs. 152/06, ovvero di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali;
 - presentare alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) dell'ARPAE di Modena formale domanda in bollo competente per ogni variazione riguardante il contenuto della presente autorizzazione, nonché la configurazione impiantistica;
 - comunicare preventivamente e formalizzare con regolare domanda in bollo competente ogni modificazione intervenuta nell'assetto proprietario, nella ragione sociale;
 - comunicare preventivamente ogni modificazione intervenuta negli organismi tecnici (responsabile impianto).

i) Di informare che:

- al fine di verificare la conformità dell'impianto e il rispetto delle prescrizioni contenute nel provvedimento di autorizzazione, comprensivo degli allegati, l'Autorità competente per il controllo e relativi atti collegati è l'ARPAE Sezione di Modena:

Titolo ambientale	Autorità di controllo
Autorizzazione agli scarichi di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte Terza del D.lgs. 152/06 (articoli 124 e 125)	ARPAE Sezione di Modena
Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art. 269, della Parte Quinta del D.Lgs 152/06	
Autorizzazione attività di recupero di rifiuti non pericolosi in regime ordinario di cui all'art. 208 del D.lgs. 152/06	
Comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, commi 4 - 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447	

- l'ARPAE Sezione di Modena, ove rilevi situazioni di non conformità rispetto a quanto indicato nel provvedimento di autorizzazione procederà secondo quanto stabilito nell'atto stesso o nelle disposizioni previste dalla vigente normativa nazionale e regionale .
 - Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni nonchè ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni; entrambi i termini decorrenti dalla comunicazione del presente atto all'interessato.
- l) Di trasmettere copia del presente atto alla ditta Emiliana Rottami S.p.A. e ai componenti della Conferenza dei Servizi ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. 152/06.

IL DIRETTORE RESPONSABILE DELLA
STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
ARPAE DI MODENA
DOTT. GIOVANNI ROMPIANESI

Atto firmato elettronicamente secondo le norme vigenti.

Da sottoscrivere in caso di stampa

La presente copia, composta di n..... fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.

Atto n. del.....

Data..... Firma.....

Allegato ACQUA

Ditta EMILIANA ROTTAMI S.P.A. (IMP. V. VERDI, 26) – SAN CESARIO SUL PANARO (MO)

SETTORE AMBIENTALE INTERESSATO	TITOLO AMBIENTALE SOSTITUITO
Acqua	<p>Scarichi di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Acque di prima pioggia nella pubblica fognatura • Acque reflue industriali nella pubblica fognatura

A-PREMESSA NORMATIVA

La Regione Emilia Romagna con Atto Deliberativo della Giunta della Regione Emilia Romagna n° 1053 del 9 Giugno 2003 ha emanato la Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs 11 maggio 1999 n° 152 e ss. mm. e ii. recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento.

In attuazione dell'articolo 39 del D.Lgs 11 maggio 1999 n° 152 è stato approvato l'Atto Deliberativo della Giunta della Regione Emilia Romagna n° 286 del 14 Febbraio 2005 "Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne".

La parte terza del D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e ss. mm. e ii. ha abrogato e sostituito il D.Lgs 11 maggio 1999 n° 152.

Con l'articolo 124, comma 1, del suddetto decreto legislativo viene previsto che tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati.

La Regione Emilia Romagna ha successivamente emanato la Legge Regionale 1 Giugno 2006, n° 5, con la quale viene confermata la validità giuridica ed applicativa di entrambe le direttive regionali sopra richiamate in attuazione al D.Lgs 152/2006 e ss. mm. e ii..

Con l'Atto Deliberativo della Giunta della Regione Emilia Romagna n° 1860 del 18 Dicembre 2006 vengono emesse le "linee guida di indirizzo per la gestione delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di prima pioggia in attuazione della D.G.R. n° 286/2005".

Il Decreto Presidente della Repubblica 19 ottobre 2011, n. 227 ha introdotto criteri di "Semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale – scarichi acque – impatto acustico".

Con la delibera dell'Assemblea Consortile n. 9 del 24 luglio 2006 è stato approvato il Regolamento Quadro per la disciplina del Servizio Idrico Integrato nell'Ambito Territoriale Ottimale 4 di Modena.

B-PARTE DESCRITTIVA

La ditta Emiliana Rottami S.p.A., nell'impianto sito nel comune di San Cesario sul Panaro (MO), svolge attività di recupero di rifiuti non pericolosi urbani e speciali.

L'attuale conformazione del sistema fognario di raccolta, trattamento e smaltimento delle acque reflue generate nell'impianto in questione, è la seguente:

- le acque reflue derivanti dai servizi igienici presenti nell'impianto sono convogliate nella pubblica fognatura di via Verdi previo trattamento in fossa biologica;
- le acque meteoriche ricadenti sui piazzali dello stabilimento adibiti a stoccaggio rifiuti/end of waste e transito dei mezzi e quelle produttive derivanti dal lavaggio del vetro, lavaggio ruote e cassoni vengono recapitate in un'unica vasca che, in tempo di asciutto, raccoglie le acque produttive; dopo trattamento di sedimentazione, le acque raccolte in tale vasca vengono riciclate completamente nel ciclo produttivo. In tempo di pioggia, nella stessa vasca confluiscono tutte le acque meteoriche, unitamente a quelle industriali sopra descritte. Quando la vasca (seminterrata) è piena, si attiva la pompa di rilancio dei reflui agli atri bacini di accumulo presenti (dotati di troppo pieno per lo sfioro dell'acqua in eccesso), per il successivo invio ad un impianto di depurazione chimico-fisico preliminarmente allo scarico nella pubblica fognatura di via Verdi.

Nello stabilimento si originano pertanto tre tipi di acque reflue:

- a) acque reflue domestiche, sempre ammesse in pubblica fognatura ai sensi del Regolamento ATO del Servizio Idrico Integrato e il cui scarico non necessita di autorizzazione;
- b) acque reflue industriali derivanti dal lavaggio del vetro, lavaggio ruote e cassoni;
- c) acque di prima pioggia derivanti dal dilavamento dei piazzali adibiti allo stoccaggio dei rifiuti/end of waste e al transito dei mezzi.

C-ISTRUTTORIA E PARERI

La ditta Emiliana Rottami S.p.A. è in possesso, sino alla data odierna, dell'autorizzazione rilasciata dalla Provincia di Modena con determinazione n. 273 del 15/07/2014 allo scarico delle acque reflue prodotte nello stabilimento in pubblica fognatura. Tale provvedimento, rilasciato ad integrazione della vigente autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. 152/06, ha validità sino al 16/10/2021.

Con il percorso amministrativo avviato a fine 2015 e inizio 2016 a seguito degli esiti delle campagne di monitoraggio della qualità dell'aria condotte da Arpa Sezione Provinciale di Modena in prossimità degli stabilimenti della ditta Emiliana Rottami S.p.A. nei mesi di giugno e luglio 2015, volto all'adozione dei provvedimenti necessari all'individuazione delle possibili prescrizioni tecniche e gestionali atte al contenimento delle emissioni di particelle di vetro, sono state effettuate anche valutazioni sul sistema di raccolta e trattamento delle acque reflue prodotte dall'insediamento.

Tali valutazioni sono stata eseguite in considerazione dell'esito del sopralluogo di Arpa, Servizio Territoriale distretto Area Centro – Modena condotto presso l'impianto in data 14/07/2015 su richiesta della Procura della Repubblica di Modena, nel quale sono state rilevate difformità rispetto alla documentazione tecnica e progettuale agli atti relativa alla vigente autorizzazione.

Durante il percorso amministrativo che ha portato all'emanazione del presente atto, si sono svolte tre sedute della Conferenza dei Servizi rispettivamente in data 21/01/2016, 09/03/2016 e 12/09/2016.

Nell'ambito delle prime due sedute, per quanto riguarda lo scarico delle acque reflue è stata evidenziata la necessità di effettuare i seguenti interventi alla rete fognaria dell'impianto da dettagliare all'interno di un progetto esecutivo:

- installazione di un pozzetto ripartitore delle prime e seconde piogge e di una rete separata che consenta il conferimento di queste ultime direttamente in pubblica fognatura;
- separazione delle acque meteoriche da quelle derivanti dal ciclo produttivo.

La Ditta ha fornito proposta progettuale nella quarta memoria partecipativa scritta ai sensi dell'art. 10 della L. 241/90 pervenuta ad ARPAE SAC di Modena in data 08/09/2016.

A seguito delle decisioni assunte nella seduta conclusiva del 12/09/2016 (di cui al verbale CR/09/16) sulle prescrizioni strutturali e gestionali da impartire all'azienda per il contenimento della diffusione di particelle di vetro nell'ambiente esterno, la Conferenza dei Servizi si è riservata di esaminare la proposta contenuta in detta memoria partecipativa successivamente alla approvazione del progetto che sarà presentato per la copertura dei cumuli di rifiuti/end of waste stoccati della ZONA 2.

In esito a tale ultima seduta, la Conferenza dei Servizi ha espresso altresì l'assenso al rilascio dell'autorizzazione unica comprensiva di tutti i titoli ambientali necessari all'esercizio dell'attività.

Si confermano, al momento, le prescrizioni contenute nella determinazione n. 273 del 15/07/2014 per quanto non in contrasto con quanto rilevato sopra.

D-PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

- 1) **E' autorizzato** il gestore della ditta Emiliana Rottami S.p.A., con sede legale e impianto a San Cesario sul Panaro (MO), via Verdi, 26 **a scaricare** le acque reflue industriali e le acque di prima pioggia di cui alla suddetta sezione B **nella pubblica fognatura** di via Verdi.
- 2) Lo scarico delle acque reflue industriali e delle acque di prima pioggia nella pubblica fognatura deve rispettare continuativamente i limiti della tabella 3 (Allegato 5 della parte terza) del D.Lgs 152/2006 per lo scarico in pubblica fognatura.
- 3) Il pozzetto di prelievo campioni posto a valle dell'impianto di trattamento delle acque reflue deve essere mantenuto accessibile per i sopralluoghi e gli eventuali campionamenti da parte degli organi di controllo, nonché dovrà avere una profondità tale da consentire le operazioni di prelievo.
- 4) E' vietata l'immissione, anche occasionale ed indiretta, nel ricettore finale delle sostanze di cui è tassativamente vietato lo scarico ai sensi dell'articolo 81 del Regolamento Quadro per la disciplina del servizio Idrico Integrato nell'Ambito Territoriale Ottimale 4 di Modena.
- 5) L'esercizio nell'insediamento di attività comportante l'impiego di acqua per usi diversi da quelli indicati, e conseguente diversa natura degli scarichi, comporta l'obbligo di preventivo conseguimento di una nuova autorizzazione, antecedente all'avvio di qualsiasi intervento e/o nuova o diversa attività.
- 6) E' fatto obbligo dare immediata comunicazione all'ARPAE Sezione di Modena (SAC e Servizio Territoriale), al comune di San Cesario sul Panaro ed al gestore di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possono costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente.
- 7) Dovranno essere eseguiti annualmente due autocontrolli delle acque in ingresso ed in uscita dall'impianto di trattamento chimico-fisico. I parametri da ricercarsi sono i seguenti: pH, Solidi sospesi, BOD5, COD, Azoto Ammoniacale, Azoto nitrico, Cloruri, Solfati, Fosforo Totale, Alluminio, Bario, Boro, Cadmio, Cromo totale, Piombo, Cromo VI, Ferro, Manganese, Nichel, Rame, Zinco. Si precisa che qualora si rilevasse il

-
- superamento dei limiti relativamente a Solidi Sospesi, BOD, COD, ecc., l'azienda dovrà realizzare all'interno dell'impianto di trattamento chimico-fisico, una sezione per il trattamento biologico degli effluenti.
- 8) Si deve provvedere all'espurgo ed alla pulizia delle vasche dell'impianto di trattamento delle acque con una frequenza almeno annuale, nonché ad una adeguata manutenzione a tutti gli impianti di depurazione, trattamento reflui, sedimentazione e filtraggio.
 - 9) I rifiuti (fanghi ed altre sedimentazioni) prelevati dalle vasche e dagli impianti sopra citati devono essere conferiti ad impianti di trattamento autorizzati.
 - 10) La documentazione fiscale comprovante le operazioni di pulizia dovrà essere conservata a cura del titolare dello scarico e dovrà essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo.
 - 11) Deve essere consegnata al Comune di San Cesario s/P e al gestore del Servizio Idrico Integrato, la seguente documentazione:
 - a. apposito contratto di manutenzione dell'impianto di depurazione, impianto di rilancio e sollevamento, impianto di sedimentazione e filtrazione, impianto di trattamento acque di prima pioggia, vasche di stoccaggio e serbatoi, stipulato con ditta specializzata ed abilitata;
 - b. il contratto sopraccitato deve riportare il periodo di validità dello stesso, che non deve essere inferiore alla durata di validità della presente autorizzazione. Alla scadenza è necessario che l'intestatario della presente autorizzazione provveda a richiederne il rinnovo, allegando nuovi contratti di manutenzione.
 - 12) Entro il **31 gennaio di ogni anno** deve essere consegnato ad Hera S.p.A. il bilancio idrico dell'anno precedente, al quale devono essere allegate le analisi dello scarico produttivo.
 - 13) Al fine di verificare l'eventuale contaminazione delle acque dilavanti i piazzali, oltre ai due autocontrolli annuali, in corrispondenza di un evento meteorico significativo dovrà essere effettuata una campagna analitica prelevando le acque meteoriche del piazzale dal pozzetto prelievi. Tali campioni devono essere analizzati utilizzando le metodiche ufficiali APAT IRSA CNR presso un laboratorio analisi qualificato, avendo cura di ricercare i parametri COD, BOD, Solidi sospesi, Oli minerali. I risultati delle analisi dovranno essere inviati all'ARPAE Sezione di Modena (SAC e Servizio Territoriale) al Comune di San Cesario sul Panaro e ad Hera S.p.A. per le successive valutazioni di competenza.
 - 14) La scrivente Agenzia si riserva di modificare il presente Allegato a seguito dell'esame della proposta contenuta nella quarta memoria partecipativa presentata dalla ditta Emiliana Rottami S.p.A. in data 08/09/2016 che avverrà successivamente alla approvazione del progetto per la copertura dei cumuli di rifiuti/end of waste stoccati della ZONA 2.

Allegato ARIA

Ditta **EMILIANA ROTTAMI S.P.A.** (STABILIMENTO DI VIA VERDI, 26) – SAN CESARIO s/P (MO).

Settore ambientale interessato	Titolo ambientale sostituito
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art. 269, comma 8, della Parte Quinta del D.Lgs 152/06

A - PREMESSA NORMATIVA

La PARTE QUINTA del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera, all'art. 268 punto 1, lettera o) attribuisce alla competenza della Regione, o a diversa autorità indicata dalla legge regionale, il rilascio dell'autorizzazione per le emissioni in atmosfera provenienti da impianti e attività che possano provocare inquinamento atmosferico;

L'art. 269, punto 8, del citato Decreto Legislativo prevede che sia sottoposta a preventiva autorizzazione anche la modifica sostanziale dell'impianto che comporti variazioni qualitative e/o quantitative delle emissioni inquinanti;

Spetta alla stessa Regione la fissazione dei valori delle emissioni di impianti sulla base della miglior tecnologia disponibile tenendo conto delle linee guida fissate dallo Stato e dei relativi valori di emissione;

B - PARTE DESCRITTIVA

La ditta EMILIANA ROTTAMI SPA, svolgente attività di recupero di rifiuti non pericolosi presso lo stabilimento ubicato in comune di San Cesario s/P (MO), v. Verdi, 26 e fino alla data odierna titolare dell'Autorizzazione Emissioni in atmosfera rilasciata dalla Provincia di Modena in data 15/02/2012 con Det. n.57.

Dalla documentazione agli atti e da dati relativi ai monitoraggi eseguiti da Arpae Modena si rileva la continuazione dell'esercizio di emissioni in atmosfera convogliate derivanti dai punti di emissione:

Emissione n.	Descrizione
C1	Officina (1 banco di lavoro per saldatura e taglio plasma)
C2	Linea A (botte), Linea B (vaglio), Linea C (TEM), Linea E (autom.)

e la presenza di emissioni diffuse di materiale particellare.

C - ISTRUTTORIA E PARERI

La Conferenza di servizi indetta ai sensi dell'art.208 del DLgs 152/2006, in data 12/09/2016, ha espresso parere favorevole al rilascio dell'Autorizzazione Unica con prescrizioni relative al contenimento delle emissioni diffuse.

D - PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

La Ditta EMILIANA ROTTAMI SPA, è autorizzata ad esercire impianti e attività con emissioni in atmosfera nello stabilimento ubicato in comune di San Cesario s/P, v. Verdi n.26, provincia di Modena, nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni sottoindicate:

PUNTO DI EMISSIONE N. C1 OFFICINA (1 banco di lavoro per saldatura e taglio plasma)	
Portata massima	1.860 Nm ³ /h
Altezza minima del camino	(*) m
Durata	01 h/g
Limiti massimi ammessi di inquinanti:	
Monossido di carbonio (CO)	5 mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	5 mg/Nmc
Polveri totali	10 mg/Nmc
Impianto di depurazione: Filtro metallico a celle pieghettate + Filtro a materassino acrilico	

(*) 1 metro oltre il colmo del tetto dello stabilimento.

PUNTO DI EMISSIONE N. C2 Linea A (botte), Linea B (vaglio), Linea C (TEM), Linea E (autom.)	
Portata massima	39.000 Nm ³ /h
Altezza minima del camino	15,25 m
Durata	15 h/g
Limiti massimi ammessi di inquinanti:	
Polveri totali	20 mg/Nmc
Impianto di depurazione: FILTRO A MANICHE O TASCHE A BASSA TEMPERATURA CON SISTEMA DI PULIZIA AD ARIA COMPRESSA	

PRESCRIZIONI RELATIVE AL CONTENIMENTO DELLE EMISSIONI DIFFUSE

Si rimanda alle prescrizioni indicate al punto a) della presente determina.

Prescrizioni periodi di applicazione dei valori limite

I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

Prescrizioni relative agli impianti di abbattimento (depuratori)

Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura autorizzazioni e concessioni (SAC) di MODENA

via Giardini, n°474 | CAP 41124 MODENA | tel +39 0 59/209408 | fax +39 059/209409 | PEC aoomo@cert.arpae.emr.it

annotata nell'apposita sezione del "Registro degli autocontrolli", ove previsto, oppure registrata con modalità comunque documentabili, riportanti le informazioni di cui in appendice 2 all'allegato VI della parte V del D.Lgs.152/06, e conservate presso lo stabilimento, a disposizione dell'Autorità di controllo, per tutta la durata della presente autorizzazione. Tale registrazione, nel caso in cui gli impianti di abbattimento siano dotati di sistemi di controllo del loro funzionamento con registrazione in continuo, può essere sostituita, completa di tutte le informazioni previste:

- da annotazioni effettuate sul tracciato di registrazione, in caso di registratore grafico (rullino cartaceo);
- dalla stampa della registrazione, in caso di registratore elettronico (sistema informatizzato).

Le fermate per manutenzione degli impianti di abbattimento devono essere programmate ed eseguite, in periodi di sospensione produttiva; in tale caso non si ritiene necessaria la citata annotazione effettuata sul "Registro degli autocontrolli" o con altra modalità.

Devono essere installati sulle seguenti tipologie di impianti di abbattimento, adeguati sistemi di controllo relativi al funzionamento degli stessi:

Filtri a tessuto, maniche, cartucce o pannelli:

- misuratore istantaneo di pressione differenziale.

PRESCRIZIONI IN CASO DI GUASTI E ANOMALIE

Qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare una delle seguenti azioni:

- l'attivazione di un eventuale depuratore di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa ad un depuratore;
- la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, verificato attraverso controllo analitico da effettuarsi nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
- la sospensione dell'esercizio dell'impianto, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.

Il gestore deve comunque sospendere immediatamente l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla parte II dell'Allegato I alla parte quinta del DLgs 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana.

Le anomalie di funzionamento o interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate, ad esempio via fax, posta elettronica certificata, ecc., ad ARPAE (S.A.C. di Modena) e ad ARPAE – Distretto territorialmente

competente, entro le 8 ore successive al verificarsi dell'evento stesso, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché data e ora presunta di ripristino del normale funzionamento.

ARPAE, sulla base dell'evoluzione dello stato di qualità dell'aria della zona in cui si colloca lo stabilimento e delle migliori tecniche disponibili, potrà procedere al riesame del progetto e all'aggiornamento dell'autorizzazione.

PRESCRIZIONI TECNICHE EMISSIONI IN ATMOSFERA

L'impresa esercente l'impianto è tenuta ad attrezzare e rendere accessibili e campionabili le emissioni oggetto della autorizzazione, per le quali sono fissati limiti di inquinanti e autocontrolli periodici, sulla base delle normative tecniche e delle normative vigenti sulla sicurezza ed igiene del lavoro.

In particolare devono essere soddisfatti i requisiti di seguito riportati.

Punto di prelievo: attrezzatura e collocazione

(riferimento metodi UNI 10169 – UNI EN 13284-1)

Ogni emissione elencata in Autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di emissione.

I punti di misura/campionamento devono essere collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento UNI 10169 e UNI EN 13284-1; le citate norme tecniche prevedono che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato:

- ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici.

Il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità, necessari alla esecuzione delle misure e campionamenti, può essere ottenuto anche ricorrendo alle soluzioni previste dalla norma UNI 10169 (ad esempio: piastre forate, deflettori, correttori di flusso, ecc.). E' facoltà dell'Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza.

In funzione delle dimensioni del condotto devono essere previsti uno o più punti di prelievo come stabilito nella tabella seguente:

Condotti circolari		Condotti rettangolari	
Diametro (metri)	N° punti prelievo	Lato minore (metri)	N° punti prelievo
fino a 1m	1 punto	fino a 0,5m	1 punto al centro del lato
da 1m a 2m	2 punti (posizionati a 90°)	da 0,5m a 1m	2 punti al centro dei segmenti uguali in cui è suddiviso il lato
superiore a 2m	3 punti (posizionati a 60°)	superiore a 1m	3 punti

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno almeno da 3 pollici filettato internamente passo gas e deve sporgere per circa 50mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente ad almeno 1 metro di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro.

Accessibilità dei punti di prelievo

I sistemi di accesso degli operatori ai punti di prelievo e misura devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ai sensi del DLgs 81/08 e successive modifiche. L'azienda dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni. L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.

Il percorso di accesso alle postazioni di lavoro deve essere definito ed identificato nonché privo di buche, sporgenze pericolose o di materiali che ostacolano la circolazione. I lati aperti di piani di transito sopraelevati (tetti, terrazzi, passerelle, ecc.) devono essere dotati di parapetti normali secondo definizioni di legge. Le zone non calpestabili devono essere interdette al transito o rese sicure mediante coperture o passerelle adeguate.

I punti di prelievo collocati in quota devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli: non sono considerate idonee scale portatili. Le scale fisse verticali a pioli devono essere dotate di gabbia di protezione con maglie di dimensioni adeguate ad impedire la caduta verso l'esterno. Nel caso di scale molto alte, il percorso deve essere suddiviso, mediante ripiani intermedi, in varie tratte di altezza non superiore a 8-9 metri circa. Qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le seguenti strutture:

Quota superiore a 5m	sistema manuale di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco
Quota superiore a 15m	sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante

La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di: parapetto normale su tutti i lati, piano di calpestio orizzontale ed antisdrucciolo e possibilmente dotate di protezione contro gli agenti atmosferici; le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento. Per punti di prelievo collocati ad altezze non superiori a 5m possono essere utilizzati ponti a torre su ruote dotati di parapetto normale su tutti i lati o altri idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro. I punti di prelievo devono comunque essere raggiungibili mediante sistemi e/o attrezzature che garantiscano equivalenti condizioni di sicurezza.

Limiti di Emissione ed Incertezza delle misurazioni

I valori limite di emissione espressi in concentrazione sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e si intendono stabiliti come media oraria. Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà quindi far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

Ai fini del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche (Manuale Unichim n.158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni") che indicano per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza pari al 30% del risultato e per metodi automatici un'incertezza pari al 10% del risultato. Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento ed analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiore preventivamente esposte/discusse con l'autorità di controllo.

Il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (cioè l'intervallo corrispondente a "Risultato Misurazione ± Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.

Metodi di campionamento e misura

Per la verifica dei valori limite di emissione con metodi di misura manuali devono essere utilizzati:

- metodi UNI EN / UNI / UNICHIM
- metodi normati e/o ufficiali
- altri metodi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente

I metodi ritenuti idonei alla determinazione delle portate degli effluenti e delle concentrazioni degli inquinanti per i quali sono stabiliti limiti di emissione, sono riportati nell'elenco allegato; altri metodi possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con Competente per il Controllo (ARPAE). Per gli inquinanti riportati, potranno inoltre essere utilizzati gli ulteriori metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati in tabella, nonchè altri metodi emessi da UNI specificatamente per le misure in emissione da sorgente fissa dello stesso inquinante.

METODI MANUALI DI CAMPIONAMENTO E ANALISI DI EMISSIONI

Parametro/Inquinante	Metodi indicati
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI 10169 e UNI EN 13284-1
Portata e Temperatura emissione	UNI 10169
Polveri o Materiale Particellare	UNI EN 13284-1
Gas di combustione (Monossido di carbonio, O ₂ , CO ₂)	UNI 9968, UNI 9969, UNI EN 15068, UNI EN 14789, Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, paramagnetiche, ossidi di zirconio)
Ossidi azoto	ISTISAN 98/2 (DM 25/8/00 All. I), UNI 10878, UNI EN 14792, Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)
Assicurazione di Qualità dei sistemi di monitoraggio alle emissioni	UNI EN 14181

PRESCRIZIONI RELATIVE AGLI AUTOCONTROLLI

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 269, punto 4, lettera b) del D.Lgs. 152/2006, l'impresa in oggetto è tenuta ad effettuare gli autocontrolli delle proprie emissioni con una periodicità almeno:

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura autorizzazioni e concessioni (SAC) di MODENA

via Giardini, n°474 | CAP 41124 MODENA | tel +39 0 59/209408 | fax +39 059/209409 | PEC aoomo@cert.arpa.emr.it

- Annuale per i punti di emissione n.C1 (Portata e Materiale particellare) e C2.

Le informazioni relative agli autocontrolli effettuati sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) dovranno essere annotate su apposito “Registro degli autocontrolli” con pagine numerate, bollate da ARPAE – Distretto territorialmente competente, firmate dal responsabile dell’impianto e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione per tutta la durata della Autorizzazione.

La periodicità degli autocontrolli individuata nel quadro riassuntivo delle emissioni è da intendersi riferita alla data di messa a regime dell’impianto, +/- trenta giorni. Le difformità tra i valori misurati e i valori limite prescritti, accertate nei controlli di competenza del gestore, devono essere da costui specificamente comunicate ad ARPAE - Sezione Prov.le di Modena - entro 24 ore dall’accertamento. I risultati di tali controlli, non possono essere utilizzati ai fini della contestazione del reato previsto dall’articolo 279 comma 2 per il superamento dei valori limite di emissione.

Allegato RIFIUTI

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura autorizzazioni e concessioni (SAC) di MODENA

via Giardini, n°474 | CAP 41124 MODENA | tel +39 0 59/209408 | fax +39 059/209409 | PEC aoomo@cert.arpae.emr.it

DITTA EMILIANA ROTTAMI S.P.A. CON SEDE E IMPIANTO A SAN CESARIO SUL PANARO (MO), VIA VERDI, 26

SETTORE AMBIENTALE INTERESSATO	TITOLO AMBIENTALE SOSTITUITO
Rifiuti	Autorizzazione attività di recupero di rifiuti non pericolosi in regime ordinario ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. 152/06

A-PREMESSA NORMATIVA

Il D.lgs. 152/06 "Norme in materia ambientale" ai Capi IV e V della Parte Quarta "Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati" disciplina le autorizzazioni ed iscrizioni per la gestione dei rifiuti.

Il D.lgs. n. 4 del 16/01/2008, entrato in vigore in data 13/02/2008, ha integrato e modificato il suddetto decreto legislativo.

L'articolo 208 del D.lgs. 152/06 "Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero di rifiuti" prevede al comma 1 che i soggetti che intendono realizzare e gestire nuovi impianti di smaltimento o di recupero di rifiuti, anche pericolosi o varianti sostanziali di impianti esistenti, devono presentare apposita domanda alla Regione competente per territorio.

Il comma 6 dell'art. 208 del D.lgs. 152/06 stabilisce che la Regione, in caso di valutazione positiva del progetto, autorizza la realizzazione e la gestione dell'impianto. L'approvazione sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali e costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indefferibilità dei lavori.

La Regione Emilia Romagna con L.R. 30/07/2015, n. 13, avente per oggetto "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni", ha assegnato alla "Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia" (A.R.P.A.E.) a decorrere dal 01/01/2016, le funzioni in materia ambientale precedentemente delegate alle Province.

B-PARTE DESCRITTIVA

La ditta Emiliana Rottami S.p.A. nell'impianto sito in via Verdi, 26 nel comune di San Cesario sul Panaro (MO), svolge attività di recupero di rifiuti non pericolosi urbani e speciali.

Tale impianto è collocato a ridosso dell' Autostrada A1.

L'attività di recupero riguarda rifiuti di vetro provenienti principalmente dalla raccolta differenziata dei rifiuti urbani, nonché da attività industriali e artigianali.

L'impianto è censito al catasto del comune di San Cesario sul Panaro al Foglio 25, particella 111.

L'insediamento occupa una superficie di circa 18.500 mq; al centro è posto l'edificio produttivo di superficie pari a circa 1.600 mq con annessa palazzina uffici per una superficie pari a 120 mq. L'accesso al capannone è garantito da tre portoni.

La superficie esterna è interamente pavimentata in cemento armato, ad eccezione della parte meridionale parallela all'Autostrada che è asfaltata. Esternamente al capannone è presente la viabilità ad anello per il transito dei mezzi e le aree di stoccaggio dei rifiuti/end of waste.

L'ingresso all'insediamento avviene dalla parte terminale di via Verdi ed è presidiato da un cancello. Sulla strada interna di accesso è posta la pesa interrata a servizio dei mezzi in ingresso ed in uscita all'impianto.

L'intera area è recintata e sono presenti sui lati Nord, Est ed Ovest delle barriere a struttura rigida aventi funzione frangivento e di contenimento delle polveri di altezza pari a 6 metri. Tali barriere sono state realizzate sul perimetro dell'impianto non ricadente all'interno della fascia di rispetto autostradale.

Le operazioni di recupero consistono in: selezione sia manuale che mediante apparecchiature di tipo meccanico, magnetico ed ottico, adeguamento volumetrico (frantumazione), vagliatura per l'ottenimento di rottami di vetro che cessano la qualifica di rifiuto (end of waste) ai sensi del Regolamento UE n. 1179/2012 del 10/12/2012. Per l'ottenimento di rottami di vetro classificabili "end of waste", i rifiuti possono necessitare di più passaggi all'interno delle linee di trattamento.

La Ditta nel comune di San Cesario sul Panaro (MO) gestisce un altro sito ubicato in via Bonvino, 138 nel quale effettua il deposito di rottami di vetro "end of waste" destinati alla commercializzazione per usi industriali. Tale impianto è autorizzato ai sensi del DPR 59/2013 con determinazione n. 1689 del 01/06/2016 rilasciata dalla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) dell'ARPAE Sezione di Modena.

C – ISTRUTTORIA E PARERI

La ditta Emiliana Rottami S.p.A. per l'impianto di San Cesario sul Panaro (MO), via Verdi, 26 è in possesso dell'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. 152/06 dalla Provincia di Modena con determinazione n. 184 del 17/10/2011, avente validità sino al 16/10/2021. Tale autorizzazione è stata integrata in data 16/01/2014, con determinazione n. 18.

In data 15/07/2014 la Provincia di Modena con determinazione n. 273 ha integrato il suddetto provvedimento includendo il titolo ambientale in materia di scarichi di acque reflue in pubblica fognatura.

Nella vigente autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. 152/06 sono state prescritte alla ditta soluzioni strutturali e modalità gestionali da adottare al fine di limitare e contenere la produzione e dispersione di particelle di vetro nell'ambiente, principale problematica rilevata nella conduzione dell'impianto.

In tale atto è stata altresì prevista una fase di verifica dell'efficacia delle soluzioni e modalità adottate mediante l'esecuzione da parte della sezione Arpae di Modena di ulteriori campagne di rilevamento della qualità dell'aria nelle aree circostanti lo stabilimento, con la precisa condizione che, nel caso del perdurare della presenza di polveri di vetro nell'ambiente, l'Autorità competente attraverso la convocazione di apposita Conferenza di Servizi, prescrive la realizzazione di ulteriori sistemi di confinamento e/o copertura fissa o mobile dei cumuli di rifiuti stoccati.

In data 07/10/2015 sono pervenuti alla Provincia di Modena, al comune di San Cesario sul Panaro e all'AUSL di Modena, gli esiti delle campagne di monitoraggio della qualità dell'aria condotte da Arpa Sezione Provinciale di Modena in prossimità degli stabilimenti della ditta Emiliana Rottami S.p.A. nei mesi di giugno e luglio 2015 che hanno rilevato, per il sito in esame, valori di particelle vetrose generalmente superiori a quelli riscontrati nelle precedenti campagne di indagine condotte negli anni 2010 e 2012.

A seguito degli esiti delle campagne suddette, la Provincia di Modena e ARPAE che ha ereditato le competenze, su richiesta del comune di San Cesario sul Panaro, ha dato avvio tra la fine del 2015 e l'inizio del 2016 al percorso amministrativo volto all'adozione dei provvedimenti necessari all'individuazione di possibili prescrizioni atte al contenimento delle emissioni di particelle di vetro.

All'interno di tale percorso sono state effettuate anche valutazioni sul sistema di raccolta e trattamento delle acque reflue prodotte dall'insediamento, in considerazione dell'esito del sopralluogo di Arpa, Servizio Territoriale distretto Area Centro – Modena condotto presso l'impianto medesimo in data 14/07/2015 su richiesta della Procura di Modena, nel quale sono state rilevate difformità rispetto alla documentazione tecnica e progettuale agli atti relativa alla vigente autorizzazione.

Durante il percorso amministrativo che ha portato all'emanazione del presente atto, si sono svolte tre sedute della Conferenza dei Servizi rispettivamente in data 21/01/2016, 09/03/2016 e 12/09/2016 ed è stato effettuato un sopralluogo presso l'impianto da componenti della Conferenza dei Servizi in data 27/04/2016.

In esito alla seduta conclusiva svoltasi in data 12/09/2016 (di cui al verbale CR/09/16), la Conferenza dei Servizi, preso atto delle osservazioni della ditta effettuate nell'ambito della stessa sulla gravosità delle decisioni assunte, in considerazione dei dati rilevati dall'ultimo monitoraggio effettuato da Arpa Sezione Provinciale di Modena, delle correlate valutazioni sugli aspetti sanitari evidenziate dall'AUSL e dell'inserimento della Ditta nel contesto urbano del comune di San Cesario sul Panaro, ha stabilito di impartire mediante l'emanazione di specifico atto alla ditta Emiliana Rottami S.p.A. le prescrizioni strutturali e gestionali indicate nel seguito:

- 1) relativamente agli stoccaggi di materiali (rifiuti e end of waste) presenti nella zona denominata ZONA 2 nell'elaborato grafico allegato alla vigente autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. 152/06, determinazione n. 184 del 17/10/2011, la ditta deve presentare un progetto per la realizzazione di strutture fisse o mobili utili alla copertura dei cumuli coerente con la normativa che disciplina le fasce di rispetto autostradale. Tale progetto deve essere presentato ad ARPAE – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Modena entro 60 giorni dalla data di rilascio dell'autorizzazione unica e realizzato entro i successivi 90 giorni dall'approvazione del progetto medesimo mediante specifica Conferenza dei Servizi. La Società Autostrade S.p.A. sarà coinvolta nella precitata Conferenza da convocarsi per l'esame del progetto presentato. In attesa della realizzazione di tale intervento i cumuli presenti nella ZONA 2 non devono superare l'altezza di 8 metri da terra, corrispondente ad un'altezza inferiore ad un metro rispetto a quella del capannone esistente.
- 2) Entro il 31/12/2016, i cumuli di rifiuti e "end of waste" presenti nella ZONA 3 devono essere ridotti ad un'altezza inferiore ad un metro dalla sommità delle barriere frangivento presenti.
- 3) Entro il 31/12/2016, la ditta è tenuta ad effettuare la "carterizzazione dei macchinari" presenti all'aperto nell'impianto sul lato Nord che triturano, separano e scaricano i materiali dalle linee di lavorazione completando gli interventi con riduzione lineare dei diversi punti di caduta a terra dei medesimi materiali (ad esempio allungando apposite tubazioni, installando bande di plastica).
- 4) Nell'anno 2017, il quantitativo massimo di rifiuti trattabile nell'impianto di via Verdi deve essere ridotto a 100.000 t/a al fine di contribuire alla ulteriore diminuzione del quantitativo di polveri diffuse nell'ambiente circostante.
- 5) Entro 30 giorni dalla data di rilascio dell'autorizzazione unica, la ditta è tenuta a presentare ad ARPAE – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Modena aggiornamento della planimetria allegata alla vigente autorizzazione art. 208 del D.lgs. 152/06, nella quale siano rappresentate anche tutte le attrezzature fisse presenti nell'area esterna posta a Nord dell'impianto.

La Conferenza ha altresì espresso l'assenso al rilascio dell'autorizzazione unica comprensiva di tutti i titoli ambientali necessari all'esercizio dell'attività.

D – PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

La Ditta Emiliana Rottami S.p.A. nell'esercizio dell'attività, è tenuta a rispettare le prescrizioni e condizioni della presente sezione D:

OPERAZIONI DI RECUPERO, TIPOLOGIA E CARATTERISTICHE DEI RIFIUTI AUTORIZZATI

1) le operazioni di recupero identificate nell'allegato C alla Parte Quarta del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii., per le quali è concessa l'autorizzazione, sono le seguenti:

“R5 Riciclaggio/recupero di altre sostanze inorganiche”

“R13 Messa in riserva di rifiuti per sottoporli ad una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti)”

2) I rifiuti non pericolosi, per i quali è autorizzata l'operazione di recupero R5 ed annessa messa in riserva (R13), sono i seguenti:

10 RIFIUTI PROVENIENTI DA PROCESSI TERMICI

10 11 rifiuti della fabbricazione del vetro e di prodotti di vetro

10 11 12 rifiuti di vetro diversi da quelli di cui alla voce 10 11 11

10 11 99[§] rifiuti non specificati altrimenti (rottame di cristallo)

15 RIFIUTI DI IMBALLAGGIO, ASSORBENTI, STRACCI, MATERIALI FILTRANTI E INDUMENTI PROTETTIVI (NON SPECIFICATI ALTRIMENTI)

15 01 imballaggi (compresi i rifiuti urbani di imballaggio oggetto di raccolta differenziata)

15 01 06[§] imballaggi in materiali misti (imballaggi di vetro misti ad imballaggi metallici)

15 01 07 imballaggi di vetro

16 RIFIUTI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI NELL'ELENCO

16 01 veicoli fuori uso appartenenti a diversi modi di trasporto (comprese le macchine mobili non stradali) e rifiuti prodotti dallo smantellamento di veicoli fuori uso e dalla manutenzione di veicoli (tranne 13, 14, 16 06 e 16 08)

16 01 20 vetro

17 RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI)

17 02 legno, vetro e plastica

17 02 02 vetro

19 RIFIUTI PRODOTTI DA IMPIANTI DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI, IMPIANTI DI TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE FUORI SITO, NONCHÉ DALLA POTABILIZZAZIONE DELL'ACQUA E DALLA SUA PREPARAZIONE PER USO INDUSTRIALE

19 12 rifiuti prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti (ad esempio selezione, triturazione, compattazione, riduzione in pellet) non specificati altrimenti

19 12 05 vetro

20 RIFIUTI URBANI (RIFIUTI DOMESTICI E ASSIMILABILI PRODOTTI DA ATTIVITÀ COMMERCIALI E INDUSTRIALI NONCHÉ DALLE ISTITUZIONI) INCLUSI I RIFIUTI DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA

20 01 frazioni oggetto di raccolta differenziata (tranne 15 01)

20 01 02 vetro

§ è consentito l'utilizzo del codice solamente se accompagnato dalla specifica dicitura

3) I rifiuti urbani e speciali non pericolosi per i quali è autorizzata **esclusivamente l'operazione di recupero – messa in riserva (R13)**, sono i seguenti:

15 RIFIUTI DI IMBALLAGGIO, ASSORBENTI, STRACCI, MATERIALI FILTRANTI E INDUMENTI PROTETTIVI (NON SPECIFICATI ALTRIMENTI)

15 01 imballaggi (compresi i rifiuti urbani di imballaggio oggetto di raccolta differenziata)

15 01 04 imballaggi metallici

20 RIFIUTI URBANI (RIFIUTI DOMESTICI E ASSIMILABILI PRODOTTI DA ATTIVITÀ COMMERCIALI E INDUSTRIALI NONCHÉ DALLE ISTITUZIONI) INCLUSI I RIFIUTI DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA

20 01 frazioni oggetto di raccolta differenziata (tranne 15 01)

20 01 40 metalli

4) I rifiuti identificati con il codice europeo 101199 (rottame di cristallo) devono essere costituiti da materiale pulito e non contaminato.

QUANTITATIVI AUTORIZZATI

5) **In conformità a quanto stabilito in esito alla seduta della Conferenza dei Servizi del 12/09/2016 (verbale CR/09/16), nell'anno 2017 il quantitativo massimo complessivo annuale di rifiuti autorizzato al recupero R5 pari a 120.000 tonnellate è ridotto a 100.000 tonnellate, al fine di contribuire alla ulteriore diminuzione del quantitativo di polveri diffuse nell'ambiente circostante.** Tale quantitativo è riferito sia ai rifiuti da trattare in ingresso all'impianto, sia al rifiuto costituito da "vetro semilavorato" (codice europeo 191205) ottenuto nello stabilimento quale intermedio di lavorazione, che deve essere sottoposto ad ulteriori passaggi nelle linee di trattamento al fine della classificazione a "End of Waste"/Materia Prima Secondaria.

6) **Il quantitativo massimo complessivo istantaneo di rifiuti di vetro e cristallo autorizzato alla messa in riserva (R13) è pari a 36.000 tonnellate.** Tale quantitativo è riferito sia ai rifiuti in ingresso all'impianto in attesa di trattamento, sia al rifiuto costituito da "vetro semilavorato" (codice europeo 191205) ottenuto nello stabilimento quale intermedio di lavorazione, che deve essere sottoposto ad ulteriori passaggi nelle linee di trattamento al fine della classificazione a "End of Waste"/Materia Prima Secondaria o conferito come rifiuto ad altri impianti di recupero autorizzati ai sensi del D.lgs. 152/06.

7) Relativamente ai rifiuti di cui al punto n. 3, i quantitativi massimi complessivi istantaneo ed annuale, per i quali è concessa l'autorizzazione sono i seguenti:

Quantitativo massimo istantaneo (R13) 200 t corrispondenti a 1.666 mc

Quantitativo massimo annuale (R13) 1.700 t/a

TIPI E CARATTERISTICHE DELLE MATERIE PRIME SECONDARIE/END OF WASTE ORIGINATE DALL'OPERAZIONE DI RECUPERO R5

8) I rottami di vetro destinati alla produzione di sostanze o oggetti di vetro attraverso processi di rifusione cessano di essere rifiuti qualora siano soddisfatte le condizioni, requisiti e criteri stabiliti dal Regolamento UE n. 1179/2012 del 10/12/2012.

9) La ditta è tenuta a mantenere a disposizione degli organi preposti al controllo le dichiarazioni di cui all'articolo 4 del Regolamento UE n. 1179/2012 del 10/12/2012.

- 10) L'impiego del materiale ottenuto dalle operazioni di recupero dei rifiuti di vetro effettuate nell'impianto come materia prima secondaria per l'edilizia è subordinata ad analisi del contenuto di metalli pesanti e verifica del rispetto dei limiti di cui al test di cessione effettuato sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al D.M. 05/02/98 e ss.mm.ii.
- 11) Le Materie Prime Secondarie originate dall'operazione di recupero R5 effettuata nell'impianto sui rifiuti identificati con il codice europeo 101199 "Rifiuti non specificati altrimenti (rottame di cristallo)" devono avere caratteristiche di "materia prima secondaria per l'industria del cristallo".

PRESCRIZIONI GESTIONALI – ATTIVITA' DI RECUPERO

- 12) **Relativamente ai rifiuti di vetro, l'operazione di recupero R5 autorizzata** consiste in una selezione, sia manuale che mediante apparecchiature di tipo meccanico, magnetico ed ottico, collegate da nastri trasportatori, adeguamento volumetrico (frantumazione) e vagliatura, per l'ottenimento di rottame di vetro che cessa la qualifica di rifiuto ai sensi del Regolamento UE n. 1179/2012 del 10/12/2012 o Materia Prima Secondaria. Per l'ottenimento di End of Waste/Materia Prima Secondaria, i rifiuti possono necessitare di più passaggi all'interno delle linee di trattamento. Il processo comporta:
- separazione ed asportazione delle seguenti frazioni: metalli (di tipo ferroso e non ferroso), inerti (ad esempio ceramica, sassi e pietre), frazioni leggere (carta, plastica, ecc.). I metalli e gli inerti devono essere conferiti, quali rifiuti, ad impianti di recupero autorizzati ai sensi della normativa vigente in materia. Lo stoccaggio di tali rifiuti in attesa del conferimento agli impianti di recupero autorizzati deve essere effettuato all'interno di contenitori. Le frazioni leggere, che costituiscono il sovrvallo, sono destinate ad impianti di smaltimento autorizzati ai sensi della normativa vigente in materia e devono essere stoccate in box dedicato posto in prossimità del capannone.
 - Ottenimento di End of Waste/Materie Prime Secondarie, in diverse frazioni granulometriche.
 - Formazione di frazioni di vetro classificabili come rifiuto (vetro semilavorato – codice europeo 191205) che saranno processate nuovamente all'interno dello stabilimento o conferite ad impianti di recupero autorizzati ai sensi del D.lgs. 152/06.
- 13) **Relativamente ai rifiuti di cristallo (codice europeo 101199)**, che come dichiarato dalla Ditta Emiliana Rottami S.p.A., presentano caratteristiche di assoluta pulizia, **l'operazione di recupero R5 autorizzata** consiste nella macinazione al fine dell'ottenimento di Materie Prime Secondarie. Le materie prime ottenute vengono confezionate in big-bags e depositate presso lo stabilimento di Via Bonvino.
- 14) I rifiuti identificati con il codice europeo 150106 devono provenire esclusivamente dalla raccolta differenziata urbana in contenitori stradali.

PRESCRIZIONI GESTIONALI – ATTIVITA' DI STOCCAGGIO E MOVIMENTAZIONE

Al fine di limitare la produzione e dispersione di polveri di vetro conseguenti all'azione del vento e all'attività di movimentazione dei rifiuti/End of Waste/Materie Prime Secondarie, l'area dello stabilimento viene suddivisa in tre zone operative, come da planimetria allegata, costituente parte integrante dell'atto autorizzativo.

ZONA 1: destinata esclusivamente a viabilità

ZONA 2: destinata esclusivamente a stoccaggio in cumuli di rifiuti da lavorare, rifiuto costituito da "vetro semilavorato" e End of Waste/Materie Prime Secondarie

ZONA 3: in adiacenza al perimetro aziendale, destinata esclusivamente a stoccaggio in cumuli di rifiuti da lavorare, rifiuto costituito da “vetro semilavorato” e End of Waste/Materie Prime Secondarie

Prescrizioni ZONA 1

- 15) Le aree di transito dei mezzi devono essere sempre mantenute sgombre da vetro (rifiuti e end of waste/materia prime secondarie). L'azienda deve provvedere, con cadenza giornaliera, alla pulizia della viabilità a servizio dell'impianto mediante l'uso di spazzatrici (dotate di aspirazione e bagnatura), al fine di contenere la produzione di polveri dovuta al passaggio dei mezzi.
- 16) Deve essere mantenuta nel tempo la segnaletica apposta a delimitazione della viabilità interna a servizio dell'impianto.

Prescrizioni ZONA 2

- 16) Lo stoccaggio di End of Waste/Materie Prime Secondarie e dei rifiuti presenti nell'impianto deve avvenire secondo le seguenti modalità:
- presso ogni cumulo deve essere presente un cartello identificativo riportante la tipologia del materiale (EOW con specificata la granulometria – rifiuto con relativo codice europeo);
 - i rifiuti di cristallo (codice europeo 101199) devono essere stoccati separatamente dai rifiuti di vetro;
 - non è ammesso lo stoccaggio di End of Waste/Materia Prima Secondaria a granulometria fine (dimensione granulometrica 0-7,07 mm), che, come dichiarato dall'azienda, sarà confezionata in big-bags e trasferito in deposito nel sito di Via Bonvino;
 - non è ammesso lo stoccaggio delle materie prime secondarie ottenute dalla macinazione dei rifiuti di cristallo, che, come dichiarato dall'azienda, saranno confezionate in big-bags e trasferite in deposito nel sito di Via Bonvino;
 - End of Waste/Materie Prime Secondarie a granulometria > 7,07 mm e rifiuti di vetro e cristallo: è ammesso lo stoccaggio in cumuli, nel rispetto delle seguenti condizioni:
 - **in attesa della realizzazione di strutture fisse o mobili utili alla copertura dei cumuli prescritta al punto 1 del disposto del presente atto, i cumuli di end of waste/materie prime secondarie e rifiuti non devono superare l'altezza di 8 metri da terra, corrispondente ad un'altezza inferiore ad un metro rispetto a quella del capannone esistente. Tali cumuli devono essere sottoposti in periodi siccitosi e preventivamente alle fasi di movimentazione, ad umidificazione con acqua mediante l'impiego di idonei mezzi anche di nebulizzazione che siano in grado di interessare la sommità dei cumuli; questi devono essere presenti nello stabilimento, al fine di contenere il più possibile la diffusione di polveri.**
 - la frazione fine (dimensione granulometrica 0-7,07 mm) eventualmente presente nei cumuli di “vetro pronto forno” collocati all'esterno del capannone ed aventi pertanto granulometria > 7,07 mm deve essere residuale;

La collocazione dei cumuli all'interno della zona, raffigurata nell'allegata planimetria, non è vincolante. I cumuli di rifiuti e End of Waste/Materie Prime Secondarie in nessun caso possono interessare la zona adibita alla viabilità a servizio dell'impianto (ZONA 1).

Prescrizioni ZONA 3

- 17) Lo stoccaggio di End of Waste/Materie Prime Secondarie e dei rifiuti presenti nell'impianto deve avvenire secondo le seguenti modalità:
- presso ogni cumulo deve essere presente un cartello identificativo riportante la tipologia del materiale (EOW/MPS con specificata la granulometria – rifiuto con relativo codice europeo);
 - i rifiuti di cristallo (codice europeo 101199) devono essere stoccati separatamente dai rifiuti di vetro;
 - non è ammesso lo stoccaggio di End of Waste/Materia Prima Secondaria a granulometria fine (dimensione granulometrica 0-7,07 mm), che, come dichiarato dall'azienda, sarà confezionata in big-bags e trasferito in deposito nel sito di Via Bonvino;
 - non è ammesso lo stoccaggio delle materie prime secondarie ottenute dalla macinazione dei rifiuti di cristallo, che, come dichiarato dall'azienda, saranno confezionate in big-bags e trasferite in deposito nel sito di Via Bonvino;
 - End of Waste/Materie Prime Secondarie a granulometria > 7,07 mm e rifiuti di vetro e cristallo: è ammesso lo stoccaggio in cumuli all'esterno del capannone, nel rispetto delle seguenti condizioni:
 - **entro il 31/12/2016 i cumuli di EOW/MPS e rifiuti devono essere ridotti ad un'altezza inferiore ad un metro dalla sommità delle barriere frangivento presenti. Anche sul lato sud dell'impianto l'altezza massima dei cumuli di rifiuti e EOW/MPS deve essere inferiore ad un metro dalla sommità delle barriere realizzate sui lati est, ovest e nord.**
 - la frazione fine (dimensione granulometrica 0-7,07) eventualmente presente nei cumuli di "vetro pronto forno" collocati all'esterno del capannone ed aventi pertanto granulometria > 7,07 mm deve essere residuale.

La collocazione dei cumuli all'interno della zona, raffigurata nell'allegata planimetria, non è vincolante. I cumuli di rifiuti e End of Waste/Materie Prime Secondarie in nessun caso possono interessare la zona adibita alla viabilità a servizio dell'impianto (ZONA 1).

PRESCRIZIONI GENERALI

- 18) Relativamente rifiuti identificati con i codici europei 200140 "Metallo" e 150104 "Imballaggi metallici", è ammesso lo stoccaggio in cumuli all'interno del capannone.
- 19) L'impianto deve essere gestito in conformità alla configurazione impiantistica di cui all'elaborato grafico allegato, costituente parte integrante del provvedimento autorizzativo.
- 20) Relativamente ai rifiuti non pericolosi oggetto della presente autorizzazione che hanno all'interno dell'elenco europeo un corrispondente codice pericoloso, la Ditta Emiliana Rottami S.p.A. è tenuta a mantenere, presso l'impianto, a disposizione delle autorità di controllo, i certificati analitici di caratterizzazione dei rifiuti che ne attestino la non pericolosità ai sensi della Decisione 18 dicembre 2014, n. 2014/955/Ue.
- 21) I rifiuti costituiti da "vetro semilavorato" (codice europeo 191205) che, anche a seguito di ripetuti passaggi all'interno delle linee di trattamento dell'impianto, non raggiungono gli standard qualitativi per la classificazione a End of Waste, devono essere conferiti ad impianti di recupero autorizzati ai sensi del D.lgs. 152/06.

-
- 22) Le operazioni di scarico dei rifiuti e delle materie prime devono avvenire ad un'altezza inferiore a 1,5 metri da terra.
 - 23) Il trasporto dei rifiuti e delle materie prime secondarie deve avvenire con mezzi dotati di copertura.
 - 24) Devono essere mantenute integre nel tempo la recinzione e le schermature presenti nell'impianto.
 - 25) Ogni inconveniente alle strutture e/o ai macchinari connessi all'attività autorizzata che possano costituire pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente deve essere immediatamente comunicato all'autorità di controllo per eventuali provvedimenti o prescrizioni.
 - 26) Le zone di lavorazione devono essere soggette a frequenti lavaggi al fine di contenere la dispersione di polveri di vetro.
 - 27) Entro 30 giorni dalla data di cessazione dell'attività, che deve essere comunicata all'ARPAE Sezione di Modena (SAC e Servizio Territoriale) e AUSL territorialmente competente e al Comune di San Cesario s/P, la ditta Emiliana Rottami S.p.A. è tenuta a presentare, ai medesimi Enti, un piano di ripristino dettagliato, corredato di cronoprogramma degli interventi, volto a garantire la fruibilità del sito in coerenza con la destinazione urbanistica dell'area. L'attuazione di tale piano è subordinata al rilascio di nulla osta dell'ARPAE SAC di Modena e deve comunque avvenire entro sei mesi dalla data di cessazione dell'attività.

Allegato – RUMORE

DITTA EMILIANA ROTTAMI S.P.A. - IMPIANTO UBICATO IN COMUNE DI SAN CESARIO SUL PANARO (MO), VIA VERDI, 26

SETTORE AMBIENTALE INTERESSATO	TITOLO AMBIENTALE
Rumore	Comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, commi 4 - 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447

A-PREMESSA NORMATIVA

La legge 26 ottobre 1995, n. 447 “Legge quadro sull'inquinamento acustico” stabilisce i principi fondamentali in materia di tutela dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 117 della Costituzione.

In attuazione dell'art. 4 della Legge 26 ottobre 1995, n. 447 recante "Legge quadro sull'inquinamento acustico", la Legge regionale 9 maggio 2001, n. 15 "Disposizioni in materia di inquinamento acustico detta norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente esterno ed abitativo dalle sorgenti sonore.

Con la Delibera della Giunta Regionale 21/01/2002 n. 45 vengono varati i “Criteri per il rilascio delle autorizzazioni per particolari attività ai sensi dell’art. 11, comma 1 della L.R. 9 maggio 2001, n. 15 recante 'Disposizioni in materia di inquinamento acustico’”.

Successivamente la Regione Emilia Romagna ha emanato la Delibera della Giunta Regionale n. 673 del 14/04/2004 "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9 maggio 2001 n. 15 recante "Disposizioni in materia di inquinamento acustico".

Il Decreto Presidente della Repubblica 19 ottobre 2011, n. 227 ha introdotto criteri di “Semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale – scarichi acque – impatto acustico”.

B-PARTE DESCRITTIVA

La ditta Emiliana Rottami S.p.A., nell'impianto di via Verdi, a San Cesario sul Panaro (MO), svolge attività di recupero di rifiuti di vetro non pericolosi.

Così come è descritto nella documentazione di valutazione di impatto acustico presentata dal richiedente ai sensi dell’art. 8, comma della L. 447/95, l’esercizio dell’attività produttiva comporta l’uso di sorgenti di rumore; si ha pertanto la seguente configurazione:

- le principali sorgenti di rumore sono rappresentate da:

- transito dei mezzi pesanti in ingresso ed in uscita dallo stabilimento;
- carrelli elevatori e pale per la movimentazione dei rifiuti, end of waste/materie prime secondarie stoccati nel piazzale;

-
- impianti per il trattamento dei rifiuti interni ed esterni al capannone;
 - impianti trattamento acque reflue, aria, aria essiccatore (scarico aria), impianto lavaruote mezzi in uscita dall'impianto;
- le sorgenti di rumore di cui sopra sono utilizzate in periodo di riferimento sia diurno (06:00-22:00) e notturno (22:00 – 06:00) ad esclusione del traffico di mezzi pesanti e di alcuni impianti di trattamento dei rifiuti in funzione esclusivamente nel periodo diurno;
- lo stabilimento si colloca in classe V "Aree prevalentemente industriali" con valore limite di immissione diurni e notturni rispettivamente pari a 70 dBA e 60 dBA;
- i ricettori sensibili più prossimi all'impianto costituiti da tre abitazioni si collocano anch'essi in classe V.
- i livelli sonori misurati assicurano il rispetto dei valori limite di zona e differenziali presso i ricettori considerati sia nel periodo diurno che notturno.

C- Istruttoria e pareri

Vista la valutazione d'impatto acustico della ditta Emiliana Rottami S.p.a. presentata in data 20/07/2013 ed integrata in data 03/08/2013;

vista la dichiarazione resa dalla ditta nella quale si attesta che non sono intervenute variazioni alla configurazione impiantistica di cui alla valutazione suddetta;

Visto l'assenso al rilascio dell'autorizzazione unica comprensiva di tutti i titoli ambientali necessari all'esercizio dell'attività espresso dalla Conferenza dei Servizi nella seduta conclusiva del 12/09/2016.

D - Prescrizioni e disposizioni

- 1) **il nulla osta ai soli fini acustici**, fatti salvi i diritti di terzi, è rilasciato all'utilizzo, presso il fabbricato ad uso produttivo posto in via Verdi, 26 a San Cesario sul Panaro (MO), delle sorgenti di rumore a servizio della ditta Emiliana Rottami S.p.A., secondo la configurazione delle sorgenti sonore descritta nella documentazione di impatto acustico ambientale citata in premessa, presentata dal richiedente ai sensi dell'art. 8, comma 4 della L. 447/95;
- 2) qualsiasi modifica all'assetto impiantistico e/o strutturale che possa determinare una variazione significativa della rumorosità ambientale è subordinata alla presentazione di un nuovo documento di impatto acustico;
- 3) in corso di esercizio dovranno essere garantite modalità tecnico/gestionali sulle apparecchiature e impianti tecnologici (es. manutenzioni periodiche, sostituzioni, ecc.) tali da assicurare nel tempo la loro compatibilità acustica nei confronti del contesto circostante;
- 4) le sorgenti di rumore utilizzate, nonché le modalità d'uso delle sorgenti dovranno essere conformi alle condizioni descritte nella relazione citata in premessa con particolare riferimento a numero, tipologia, potenza acustica, posizione, orientamento, ecc.

IL DIRETTORE RESPONSABILE DELLA
STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
ARPAE DI MODENA
DOTT. GIOVANNI ROMPIANESI

Atto firmato elettronicamente secondo le norme vigenti.

Da sottoscrivere in caso di stampa

La presente copia, composta di n..... fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.

Atto n. del.....

Data..... Firma.....

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.